



**Città
metropolitana
di Milano**

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

DIREZIONE DI PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
SPECIALISTICA CONTABILE E AMMINISTRATIVA
PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE, RENDICONTAZIONE, REVISIONE E
VALIDAZIONE PREVISTE PER GLI INTERVENTI PNRR
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

INDICE

| | |
|--|--------|
| - Disposizione Normativa..... | pag.3 |
| - Premessa | pag.5 |
| - Art. 1 - Oggetto e finalità del contratto..... | pag.7 |
| - Art. 2 - Valutazione dei rischi interferenziali | pag.10 |
| - Art. 3 - Ambito Territoriale..... | pag.10 |
| - Art. 4 - Importo a base di gara..... | pag.10 |
| - Art. 5 - Durata del Servizio e avvio esecuzione del contratto..... | pag.10 |
| - Art. 6 - Gruppo di lavoro..... | pag.11 |
| - Art. 7 - Garanzia definitiva..... | pag.12 |
| - Art. 8 - Aggiudicazione..... | pag.12 |
| - Art. 9 - Stipulazione del contratto..... | pag.12 |
| - Art. 10 - Spese contrattuali, imposte, tasse..... | pag.13 |
| - Art. 11 - Prezzi dell'appalto..... | pag.13 |
| - Art. 12 - Quinto d'Obbligo..... | pag.13 |
| - Art. 13 - Modalità di pagamento | pag.13 |
| - Art. 14 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari..... | pag.16 |
| - Art. 15 - Proprietà delle risultanze..... | pag.17 |
| - Art. 16 - Termini..... | pag.17 |
| - Art. 17 - Controversie - Foro competente..... | pag.17 |
| - Art. 18 - Osservanza di norme e disposizioni..... | pag.17 |
| - Art. 19 - Disposizioni generali..... | pag.17 |
| - Art. 20 - Interpretazione e documenti che fanno parte del contratto..... | pag.18 |
| - Art. 21 - Subappalto..... | pag.18 |
| - Art. 22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti..... | pag.19 |
| - Art. 23 - Vicende soggettive dell'appaltatore..... | pag.19 |
| - Art. 24 - Responsabilità ed obblighi contrattuali..... | pag.19 |
| - Art. 25 - Sospensione nell'esecuzione del contratto..... | pag.21 |
| - Art. 26 - Penalità..... | pag.22 |
| - Art. 27 - Risoluzione del contratto..... | pag.23 |
| - Art. 28 - Certificato di ultimazione delle prestazioni e verifica di conformità..... | pag.25 |
| - Art. 29 - Clausola di recesso..... | pag.25 |
| - Art. 30 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati ai sensi del REG.UE 679/2016..... | pag.26 |
| - Art. 31 - Clausola revisione prezzi..... | pag.26 |

DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

(Normativa PNRR generale)

- Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio connota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- Decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazione dalla Legge 233 del 29 dicembre 2021, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- Articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"
- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)"
- Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, Ufficio II, avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";
- Decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- Circolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto "Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";
- Circolare del 21 giugno 2022 n. 27 del Ministero dell'economia e finanze, avente ad oggetto "Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";
- Circolare del n. 30 del 18 agosto 2022 del Ministero dell'economia e finanze, avente ad oggetto "Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR" e le relative "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori";
- Circolare del n. 33 del 13 ottobre 2022 del Ministero dell'economia e finanze, avente ad oggetto "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

- Circolare del 9 novembre 2022, n.37 del Ministero dell'economia e finanze, avente ad oggetto "Procedura "semplificata" di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post";
- DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 "Disposizioni per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.
- Legge regionale luglio 2015 n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni)" e s.m.i.
- D. Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. e leggi collegate.
- Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo "GDPR", è stato approvato il 27 aprile 2016 ed è entrato ufficialmente in vigore il 24maggio 2016 e si applica in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018.
- D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)", in vigore dal 9settembre 2018, con il quale è stato recepito il GDPR nell'ordinamento italiano ed è stato modificato ed integrato il "Codice in materia di protezione dei dati personali", adeguandolo al GDPR.

PREMESSA

La Città Metropolitana di Milano è un attore fondamentale nel processo di attuazione del PNRR, sia nella sua funzione di supporto e assistenza ai Comuni, sia nell'attuazione di specifica progettazione. In entrambi i casi CMM è responsabile del raggiungimento degli obiettivi dichiarati e assunti nei diversi atti d'obbligo assunti per le diverse Misure.

In particolare, la Città Metropolitana è responsabile sia di progetti "a titolarità" sia di progetti "a regia".

Nel primo caso opera direttamente in veste di Soggetto attuatore, titolare dell'investimento, ed è quindi responsabile degli adempimenti tecnico-amministrativi connessi alla sua realizzazione, oltre ad essere responsabile delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio, al controllo amministrativo ed alla rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di attuazione.

Nel secondo caso, i progetti rientrano nella titolarità di altri soggetti pubblici, che sono i responsabili diretti dell'attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi, mentre Città Metropolitana ha il compito di coordinare, supportare e assistere gli enti locali del territorio.

I progetti inoltre risultano essere finanziati oltreché dai Singoli Ministeri titolari delle Misure anche dal Fondo Opere Indifferibili (FOI), pertanto tutte le attività dettagliate all'art. 1 dovranno essere sviluppate anche in riferimento al Fondo Opere Indifferibili (FOI) ed eventuali finanziamenti locali.

La Città Metropolitana di Milano è Soggetto Attuatore di 175 CUP/Interventi e Regia di 48 CUP/Interventi, che sulla base dell'articolazione del PNRR rientrano nelle seguenti Missioni:

| |
|--|
| - Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", |
| <ul style="list-style-type: none">• <u>Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" – 1.4.2</u><ul style="list-style-type: none">○ 1 progetto finanziato per un totale di 650.720,00. Target previsto di chiusura aprile 2025 Finalità di progetto: miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali attraverso la diffusione di strumenti e strategie condivise.• <u>Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" – 1.4.4</u><ul style="list-style-type: none">○ 1 progetto finanziato per un totale di 14.000,00 conclusione attività luglio 2024 Finalità di progetto: Integrazione SPID/CIE – Corsi di Formazione• <u>Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" – 1.5</u><ul style="list-style-type: none">○ 1 progetto finanziato per un totale di 1.495.598,00 € conclusione attività Dicembre 2025 Finalità di progetto: Cybersecurity - formazione del personale e incremento sicurezza infrastruttura e apparati dell'Ente |
| - Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" |
| <ul style="list-style-type: none">• Componente 3 - Investimento 1.1 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici"<ul style="list-style-type: none">○ 1 progetto finanziato per un totale di 24.000.000,00 – lavori già realizzati• <u>Componente 4 – Investimento 3.1 "Tutela e Valorizzazione del Verde Urbano ed Extraurbano"</u><ul style="list-style-type: none">○ 2 progetti finanziati per un totale di € 2.688.256,80 € target intermedio assegnato al 10 dicembre 2024 e successivo target finale al 30 giugno 2026. Finalità dei progetti: Preservare la naturalità diffusa, riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato atmosferico, formazione di nuovi Boschi urbani e periurbani, contrasto alle isole di calore. |

- Missione 4 “Istruzione e ricerca”,

- **Componente 1” Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”, Investimento 1.2**
 - 1 progetto finanziato per un totale di € 545.300,00 – lavori già realizzati
- **Componente 1” Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”, Investimento 1.3;**
 - 1 progetto finanziato per un totale di € 1.620.000,00
- **Componente 1” Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”, Investimento 3.3;**
 - 33 progetti finanziati per un totale di € 100.169.925,32

- Missione 5 “Inclusione e coesione”,

- **Componente 1 “DigPolitiche per il lavoro”, Investimento 1.1**
 - 3 progetti finanziati per un totale di € 4.778.111,00 di cui è soggetto attuatore sia diretto che intermedio CMMi;
 - 14 progetti di cui sono soggetti attuatori diretti i Comuni ma CMMi mantiene il ruolo di Soggetto Attuatore di livello intermedio per un importo totale di € 9.486.107,56 target assegnato 2025.
Finalità dei progetti: Piano di potenziamento dei centri per l’impiego, con realizzazione di nuove sedi decentrate e/o riqualificare sed esistenti di CPI nel capoluogo e in diversi comuni dell’area metropolitana.
- **Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.2**
 - PUI 12 – Come In: 34 interventi finanziati per un totale di € 66.113.715, di cui sono soggetti attuatori 34 comuni dell’area metropolitana, target assegnato giugno 2026
Finalità dei progetti: favorire l’inclusione sociale tramite interventi di recupero di impianti sportivi, riqualificazione di parchi locali, riqualificazione di ville storiche per creare spazi di aggregazione culturale e sociale, riducendo così l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovendo la rigenerazione urbana. (Regia)
 - PUI 13 – Spugna: 90 interventi finanziati per un totale di € 50.194.049,65 di cui è soggetto attuatore CMMi, target assegnato giugno 2026.
Finalità dei progetti: i 90 interventi prevedono la riqualificazione ecosistemica del territorio attraverso la permeabilizzazione dei suoli e la gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici dell’area interessata con alleggerimento degli apporti di acqua piovana attualmente inviata nella rete fognaria pubblica, tramite l’uso ove possibile di *Nature Based Solution*.
 - PUI 14 – Cambio: 5 interventi finanziati per un totale di € 50.067.855,99 di cui è soggetto attuatore CMMi, target assegnato giugno 2026.
Finalità dei progetti: i 5 progetti facenti parte del Piano Urbano Integrato mirano a realizzare 5 superciclabili prioritarie del Biciplan del Città metropolitana di Milano, che individua nel suo complesso una rete di 24 corridoi costituenti l’ossatura ciclabile portante dell’intero territorio.
 - PUI 15 – MICA: 14 interventi finanziati per un totale di € 110.917.081,38 € di cui è soggetto attuatore il Comune capoluogo, target assegnato giugno 2026. (Regia)
Finalità dei progetti: gli interventi nel loro insieme prevedono una pianificazione urbanistica partecipata, con l’obiettivo di trasformare territori vulnerabili in città smart e sostenibili, limitando il consumo di suolo.

- **Componente 2“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore. Investimento 2.3**
 - PINQUA: 22 interventi finanziati per un totale di 29.999.505,00 di cui sono soggetti attuatori diretti i Comuni dell’area metropolitana, target assegnato giugno 2026.
Finalità dei progetti: gli interventi interessano l’edilizia residenziale pubblica e sociale, il riuso di aree, spazi e immobili pubblici ed il miglioramento della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbane, adottando soluzioni ecosostenibili di efficientamento energetico, migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici.

In sintesi Città metropolitana di Milano è Soggetto Attuatore di tutti gli interventi soprariportati ad eccezione di quelli con riportato (Regia) ovvero PNRR-PUI Come IN, PUI MICA.

In una logica di raggiungimento degli obiettivi progettuali e di gestione amministrativa e finanziaria, di efficacia del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi la Città Metropolitana di Milano intende acquisire un servizio di assistenza tecnica- rendicontazione contabile.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL CONTRATTO

Il presente capitolato disciplina il servizio di assistenza e supporto tecnico specialistico contabile, amministrativo per le attività di gestione, rendicontazione, revisione e validazione previste per gli interventi PNRR della Città metropolitana di Milano in quanto soggetto attuatore

Il servizio oggetto del presente appalto, definito con CPV 79411000-8 dovrà comportare nello specifico:

Attività 1.1

| ANALISI NORMATIVA E DELLE LINEE GUIDA DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI |
|---|
| Verifica con cadenza periodica (mensile) della produzione normativa, regolamentare e delle indicazioni operative (FAQ) fornite dai Ministeri competenti, predisposizione e aggiornamento di schede tecnico-operative e giuridiche applicative per ogni specifica linea di finanziamento e trasferimento delle informazioni necessarie alle competenti Direzioni della Città Metropolitana, finalizzato all’aggiornamento metodologico ed operativo delle direzioni interessate all’attuazione della singola misura. |

Attività 1.2

| VERIFICA ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI |
|---|
| Verifica delle modalità di archiviazione attuate relativamente alle linee di finanziamento PNRR ai fini della sua coerenza con le eventuali prescrizioni ministeriali e l’applicativo ReGIS, con riscontro documentale puntuale contenente eventuali indicazioni specifiche di ordine metodologico e operativo, finalizzato alla tracciabilità di tutta la documentazione interessata dal piano di archiviazione. |

Attività 1.3

| ATTIVITA’ DI AUDIT INTERNO |
|--|
| Svolgimento dei controlli interni a supporto e con il coordinamento della Direzione di Progetto secondo le istruzioni dei Ministeri competenti. Analisi a campione con cadenza semestrale del 20% degli interventi, individuati ogni volta di concerto con la Direzione di progetto. |

Attività 1.4

| |
|---|
| RISPETTO PRINCIPI DNSH E TAGGING (CONFLITTO INTERESSI) E RAGGIUNGIMENTO MILESTONE, TARGET E OBIETTIVI FINANZIARI |
| Verifica di adempita applicazione dei principi e conseguimento traguardi e obiettivi con riscontro documentale a supporto e con il coordinamento dei RUP e dei DL, secondo le istruzioni dei Ministeri competenti per le singole linee di finanziamento. Analisi a campione con cadenza semestrale del 20% degli interventi, individuati ogni volta di concerto con la Direzione di progetto. |

Attività 1.5

| |
|--|
| MONITORAGGIO AVANZAMENTO FISICO E FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI E PREDISPOSIZIONE RELAZIONI MENSILI STATO DI AVANZAMENTO |
| Sviluppo report di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e predisposizione di relazioni trimestrali sullo stato di attuazione del PNRR, contenente indicazioni gestionali per mantenere o riottenere l'efficienza attuativa. Le attività dovranno rispettare le tempistiche utili definite dall'amministrazione o dalle amministrazioni sovraordinate. I dati di tali report di monitoraggio dovranno essere inoltre utilizzati per alimentare l'aggiornamento della sezione tematica PNRR del sito web di Città metropolitana. |

Attività 1.6

| |
|--|
| VERIFICA E VALIDAZIONE PREVENTIVA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE NECESSARIA PER LA RENDICONTAZIONE E PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLE RISORSE |
| <p>Verifica preventiva della correttezza e completezza della documentazione di rendicontazione, con riscontro documentale ed evidenziazione delle correzioni eventualmente necessarie.</p> <p>Validazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria per la richiesta di erogazione delle risorse compresi, per il pagamento finale, i valori realizzati in riferimento agli indicatori di progetto, in particolare per il contributo al perseguimento dei target associati alla misura PNRR di riferimento ed i documenti giustificativi relativi ai <i>target</i> realizzati, ivi inclusi quelli a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente, del rispetto del contributo all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico e all'obiettivo digitale (<i>tagging climate e digital</i>).</p> <p>Verifica e validazione dell'uso del Fondo Opere Indifferibili (FOI).</p> <p>Tali azioni dovranno essere messe in atto tanto per il sistema RegiS quanto ai fini dell'archiviazione di tutta la documentazione.</p> <p>Le attività dovranno rispettare le tempistiche utili definite dall'amministrazione o dalle amministrazioni sovraordinate.</p> |

Attività 1.7

| |
|--|
| AFFIANCAMENTO ED AGGIORNAMENTO ON DEMAND FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INDICAZIONI OPERATIVE AL FINE DI SUPERARE PROBLEMATICHE EMERGENTI DALLA PIATTAFORMA REGiS |
| <p>Messa a disposizione di personale per l'affiancamento dei dipendenti amministrativi e contabili della Città Metropolitana, con la finalità di effettuare il corretto caricamento sull'applicativo ReGis e la correlata gestione delle richieste di erogazione delle risorse.</p> <p>Registrazione e validazione delle informazioni sui progetti di competenza della CMMI e in particolare dei dati riguardanti l'esecuzione procedurale, la realizzazione fisica e l'esecuzione finanziaria, con frequenza almeno bimensile. Massimo 30 giorni lavorativi anno, erogabili in ore (240 ore complessive).</p> |

Attività 1.8

| |
|--|
| VALIDAZIONE FINALE DEL REPOSITORY DOCUMENTALE E DELLA RENDICONTAZIONE SOTTOSCRITTA |
| A conclusione dell'attività, la società esterna dovrà somministrare a CMMI una relazione conclusiva che riporta tutti i controlli effettuati e che valida di validazione complessiva della regolarità e completezza delle attività di CMMI relativamente alle azioni sopradescritte. |

Attività 1.9

| |
|--|
| SUPPORTO AUDIT ESTERNO |
| In caso in cui CMMi sia oggetto di rilievi pervenuti da autorità di controllo nazionale o europee dovrà essere erogato un supporto all'Ente nella verifica della completezza e correttezza della documentazione agli atti e nella redazione di apposita relazione contenente le controdeduzioni ritenute necessarie, con individuazione delle idonee azioni di intervento. Al fine raggiungere l'obiettivo di tale attività, il futuro appaltatore del servizio è reso edotto e si impegna sin da subito - in caso di controlli anche in loco presso la Città Metropolitana di Milano - ad assicurare il necessario supporto durante le verifiche da parte dell'Amministrazione centrale responsabile, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO. L'operatore economico si impegna a garantire la fattiva collaborazione e il supporto tecnico-amministrativo e contabile di cui sopra alla conclusione del PNRR, fino all'approvazione definitiva della attività di CMM da parte dell'amministrazione responsabile della misura e comunque non oltre 2 anni a far data dalla conclusione di contratto; qualora si verificano i suddetti controlli tale supporto verrà garantito senza alcun costo aggiuntivo per la Città Metropolitana di Milano. |

Di seguito si riassumono le azioni sopradescritte relativamente al loro ambito di applicazione rispetto ai CUP/interventi a titolarità e i CUP a Regia, infatti non tutte le azioni devono essere realizzate per ogni CUP/intervento:

| | | Per gli interventi in cui CMM è Soggetto Attuatore | Per gli interventi in cui CMM è Regia |
|------------|---|---|--|
| Azione 1.1 | Analisi Normativa | Da applicare | Da applicare |
| Azione 1.2 | Verifica Archivio | Da applicare | - |
| Azione 1.3 | Audit interno | Da applicare | Da applicare |
| Azione 1.4 | Verifica DNSH, Obiettivi, Milestones | Da applicare | Da applicare |
| Azione 1.5 | Monitoraggio fisico e finanziario e aggiornamento sito internet | Da applicare | Da applicare |
| Azione 1.6 | Verifica e validazione preventiva | Da applicare | - |
| Azione 1.7 | Affiancamento Regis | Da applicare | Da applicare |
| Azione 1.8 | Validazione finale | Da applicare | - |
| Azione 1.9 | Supporto audit esterno | Da applicare | - |

ART. 2 - VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, non verrà redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali. Allo stato attuale gli oneri economici necessari per la eliminazione o riduzione al minimo dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze sono stimati pari a zero.

ART. 3 – AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale di svolgimento delle prestazioni è Milano e provincia. Potranno essere considerati anche eventuali interventi al di fuori del territorio della Città Metropolitana di Milano. In nessun caso saranno corrisposte indennità di trasferta essendo ricompresa già nel servizio di assistenza richiesto.

ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso per il servizio in oggetto è pari a complessivi euro 386.765,00 (IVA esclusa), ripartiti nel biennio pro quota. La Città Metropolitana di Milano potrà avvalersi della facoltà di cui all'art. 76 comma 6 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, di affidare, nei due anni successivi dal termine di conclusione dell'appalto iniziale, al soggetto che risulterà aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi conformi al progetto a base di gara per un valore pari al 50% dell'importo a base di gara al netto di IVA subordinatamente alla disponibilità in bilancio delle risorse necessarie.

Pertanto, il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.lgs. 36/23 risulta essere pari € 657.500,50, al netto di Iva, così suddiviso:

| | Descrizione servizi | Importo | |
|---|---|---------------------|---|
| A | Servizio di assistenza e supporto tecnico specialistico contabile e amministrativo per le attività di gestione, rendicontazione, revisione e validazione previste per gli interventi PNRR | € 386.765,00 | Importo posto a base di gara e soggetto a ribasso |
| B | Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso | € 0,00 | |
| C | Facoltà ripetizione Servizi analoghi ex art. 76 c.6 Dlgs. 36/23 | € 193.382,50 | |
| D | Quinto d'obbligo ex art. 120 c. 9 DLgs. 36/23 | € 77.353,00 | |
| | Importo complessivo dell'appalto (A+C+D) | € 657.500,50 | |

ART. 5 –DURATA DEL SERVIZIO E AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Si dovrà garantire il servizio di assistenza tecnica di cui in oggetto per una durata complessiva di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla richiesta di avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza, e comunque sino al completamento di tutte le attività necessarie ai fini della completa realizzazione delle attività contrattuali e delle eventuali concordate variazioni nelle tempistiche di

esecuzione a cui l'affidatario del servizio, si dovrà assoggettare senza costi aggiuntivi per la Città Metropolitana di Milano.

Con riferimento al punto 1.9, le azioni previste dovranno perdurare fino alla approvazione definitiva delle attività di CMM da parte dell'Amministrazione responsabile della Misura e comunque non oltre 2 anni a far data dalla conclusione di contratto.

L'avvio dell'esecuzione del contratto avviene con la consegna del servizio e l'inizio delle attività, nel corso della prima riunione appositamente convocata dalla Città Metropolitana, durante la quale verrà redatto e sottoscritto apposito verbale.

Si precisa che è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 36/2023.

Il servizio sarà comprensivo anche di quanto indicato nell'offerta tecnica come proposte migliorative e sarà remunerato a corpo.

ART. 6 - GRUPPO DI LAVORO

Per la realizzazione del servizio l'affidatario dovrà garantire la costituzione di un gruppo di lavoro formato da figure professionali con comprovata esperienza. In particolare, l'affidatario dovrà garantire la presenza nel gruppo di lavoro almeno delle seguenti risorse umane, aventi i requisiti professionali di seguito descritti:

1 Capo Progetto

Laureato (laurea ante DM 509/99, laurea specialistica ante dm 270/04, laurea magistrale), che assumerà il ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro.

2 Esperti senior

Laureati (laurea ante DM 509/99, laurea specialistica ante dm 270/04, laurea magistrale).

2 Profili junior

Per la realizzazione delle attività è previsto un impegno complessivo di almeno 1200giornate/uomo. Per le figure senior è richiesta un'attività in presenza di almeno 4 giornate/mese. Per le figure junior è richiesta un'attività in presenza di almeno 3 giorni/settimana.

L'offerta tecnica del servizio presentata in sede di gara, dovrà espressamente indicare le caratteristiche professionali del gruppo di lavoro proposto (team), evidenziandone l'organizzazione interna, compresa l'interazione ed integrazione tra le professionalità coinvolte. Gli operatori economici potranno integrare il gruppo di lavoro minimo con ulteriori risorse professionali aggiuntive, dando adeguata motivazione circa il valore aggiunto che apportano in relazione ai servizi che dovranno essere realizzati. Per le figure professionali indicate nel gruppo di lavoro minimo e aggiuntivo dovranno essere presentati i relativi Curriculum Vitae come specificato nel Disciplinare di Gara.

Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso dell'Amministrazione. Qualora il soggetto affidatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta scritta all'Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intenderà proporre in sostituzione. Tale proposta dovrà essere di gradimento dell'amministrazione che dovrà dare l'avvallo preventivo.

ART. 7 – GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva verrà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'operatore economico aggiudicatario, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse ed è disciplinata dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia deve riportare la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione.

Tale deposito è costituito a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'operatore economico aggiudicatario. In particolare, si richiamano:

- sospensione, ritardo o mancata effettuazione del servizio;
- risoluzione contrattuale.

Ogni qualvolta l'Ente si rivalga sulla garanzia, per qualsiasi motivo, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a reintegrare la somma del deposito entro 10 giorni.

Tale deposito resterà vincolato sino a gestione ultimata e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l'operatore economico aggiudicatario. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell'aggiudicatario, questo incorrerà nell'automatica perdita della garanzia che verrà incamerata dall'Ente contraente.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo con l'emissione del certificato di regolare esecuzione a seguito della verifica di conformità prevista dall'art. 28 del presente Capitolato, come previsto al comma 8 dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

ART. 8 – AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

La Città Metropolitana di Milano si riserva altresì il diritto di aggiudicare in presenza di un'unica offerta valida purché tale offerta sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

ART. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/23.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

ART. 10 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Le spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

ART. 11 - PREZZI DELL'APPALTO

L'aggiudicatario nel corso dell'appalto sarà tenuto ad applicare il prezzo offerto in sede di gara. Il prezzo è comprensivo di tutti i costi ad essa connessi (a titolo esemplificativo: trasferte o servizi di accoglienza per i contatti attivati, ove necessari e funzionali alla realizzazione delle attività oggetto del presente affidamento). Il prezzo si intende pertanto quantificato a corpo. Il corrispettivo sarà pari all'importo posto a base di gara decurtato del ribasso offerto. Poiché trattasi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si esclude per la Città Metropolitana di Milano la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi. Per quanto concerne la valutazione dei rischi interferenziali si rimanda a quanto esplicitato all'art. 2 del presente capitolato.

ART. 12 - QUINTO D'OBBLIGO

La Città Metropolitana di Milano può chiedere all'aggiudicatario una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni, alle medesime condizioni previste nel contratto originario, fino a concorrenza del quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto ai sensi dall'art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

A fronte delle prestazioni svolte, Città metropolitana di Milano erogherà il corrispettivo sulla base dell'importo determinato in sede di gara.

L'importo verrà suddiviso in 4 pagamenti a raggiungimento delle tempistiche alla consegna degli *output* indicati nella tabella sottostante.

| | Output attesi | Tempistiche | Importo da corrispondere per fase rispetto al valore contrattuale | Importo incrementale corrisposto |
|--------|--|----------------------|--|---|
| Fase 1 | Attività 1: almeno 6 azioni di comunicazione | dal mese 1 al mese 6 | 23% | 23% |

| | | | | |
|--------|---|------------------------|-----|-----|
| | Attività 2: report dell'analisi dell'archiviazione documentale con proposte correttive | | | |
| | Attività 3: report delle verifiche di audit interno con proposte correttive | | | |
| | Attività 4: report delle verifiche DNSH, Milestone etc, o con proposte correttive | | | |
| | Attività 5: almeno 4 relazioni di monitoraggio e relativi aggiornamenti internet | | | |
| | Attività 6: proposta di modalità operativa attuativa per le validazioni preventive condivisa con l'ente. Report di prima validazione | | | |
| | Attività 7: report attività di affiancamento per circa 20 giornate | | | |
| | Attività 9: report delle azioni di audit esterno | | | |
| Fase 2 | Attività 1: almeno 6 azioni di comunicazione | dal mese 7 al mese 12 | 22% | 45% |
| | Attività 2: report dell'analisi dell'archiviazione documentale con proposte correttive. Verifica delle correzioni richieste nella fase precedente. | | | |
| | Attività 3: report delle verifiche di audit interno con proposte correttive. Verifica delle correzioni richieste nella fase precedente. | | | |
| | Attività 4: report delle verifiche DNSH, Milestone etc, o con proposte correttive. Verifica delle correzioni richieste nella fase precedente. | | | |
| | Attività 5: almeno 4 relazioni di monitoraggio e relativi aggiornamenti internet | | | |
| | Attività 6: Report di validazione | | | |
| | Attività 7: report attività di affiancamento per circa 20 giornate | | | |
| | Attività 9: report delle azioni di audit esterno | | | |
| Fase 3 | Attività 1: almeno 6 azioni di comunicazione | dal mese 13 al mese 18 | 29% | 74% |
| | Attività 2: report conclusivo dell'analisi dell'archiviazione documentale con proposte correttive. Verifica delle correzioni richieste nella fase precedente. | | | |

| | | | | |
|--------|--|------------------------|-----|------|
| | Attività 3: report delle verifiche di audit interno con proposte correttive. Verifica delle correzioni richieste nella fase precedente. | | | |
| | Attività 4: report delle verifiche DNSH, Milestone etc, o con proposte correttive. Verifica delle correzioni richieste nella fase precedente. | | | |
| | Attività 5: almeno 4 relazioni di monitoraggio e relativi aggiornamenti internet | | | |
| | Attività 6: Report di validazione | | | |
| | Attività 7: report attività di affiancamento per circa 20 giornate | | | |
| | Attività 8: report di validazione finale del repository e delle rendicontazioni sottoscritta per tutti gli interventi conclusi almeno entro 2 mesi dalla scadenza della fase | | | |
| | Attività 9: report delle azioni di audit esterno | | | |
| Fase 4 | Attività 1: almeno 6 azioni di comunicazione | dal mese 19 al mese 24 | 26% | 100% |
| | Attività 3: report conclusivo delle verifiche di audit interno con proposte correttive. Verifica delle correzioni richieste nella fase precedente. | | | |
| | Attività 4: report conclusivo delle verifiche DNSH, Milestone etc, o con proposte correttive. Verifica delle correzioni richieste nella fase precedente. | | | |
| | Attività 5: almeno 4 relazioni di monitoraggio e relativi aggiornamenti internet | | | |
| | Attività 6: Report conclusivo di validazione | | | |
| | Attività 7: report attività di affiancamento per circa 20 giornate | | | |
| | Attività 8: report conclusivo di validazione finale del repository e delle rendicontazioni sottoscritta per tutti gli interventi. | | | |
| | Attività 9: report conclusivo delle azioni di audit esterno | | | |

Il pagamento della prestazione verrà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura emessa a cadenza semestrale. La fattura sarà liquidata solo a seguito di presentazione di una relazione tecnica, che verrà validata dal referente di Città Metropolitana, almeno 10 giorni prima della data prevista per l'emissione della fattura.

La fattura dovrà essere intestata a: Città Metropolitana di Milano, Direzione di Progetto Programmi di finanziamento europeo, (P.IVA – C.F 08911820960 corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice IBAN), ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014 e s.m.i..

Le fatture dovranno riportare la seguente dicitura: "Servizio di assistenza tecnica PNRR". Il codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica e il Codice IPA 12VNDR.

Ai sensi del decreto n. 132/2020, si ricorda che nella fattura elettronica è necessario indicare: gli estremi della determina di affidamento del servizio, gli estremi del contratto sottoscritto, l'oggetto del contratto, il CIG e il riferimento all'Iva *split payment*.

La liquidazione delle fatture avverrà subordinatamente a:

-presentazione da parte dell'aggiudicatario (e approvazione da parte della Città Metropolitana di Milano), della relazione analitica;

-successiva presentazione della fattura e di ogni altro documento richiesto dal presente capitolato a riscontro della corretta esecuzione del servizio.

-acquisizione da parte della Città Metropolitana del D.U.R.C. regolare e ad ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 28.

In caso di ottenimento da parte della Città Metropolitana di un D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva la Città Metropolitana procederà secondo quanto disposto in merito dalla normativa vigente.

Le fatture verranno pagate entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura alla Città Metropolitana, data la natura tecnica particolarmente complessa delle attività svolte e le necessarie attività di verifica ai fini della rendicontazione della spesa. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio d'interesse legale secondo la normativa vigente. In caso di mancato o ritardato invio della documentazione indicata, il pagamento della fattura verrà sospeso o correlativamente ritardato.

ART. 14 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta

comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 15 - PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE

I dati e i prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, del servizio appaltato sono di proprietà della Città Metropolitana di Milano e non potranno essere commercializzati o comunque utilizzati dall'aggiudicatario per fini diversi da quello del procedimento nell'ambito del quale sono resi. Copia di tali prodotti, debitamente documentati, dovrà essere consegnata alla Città Metropolitana di Milano, in qualsiasi momento questa ne faccia richiesta – ovvero sia durante l'esercizio, sia al termine del contratto - anche nel caso di sospensione o termine anticipato, per qualsivoglia motivazione, del contratto.

ART. 16 – TERMINI

I termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato operano a pieno diritto senza obbligo per la Città Metropolitana di Milano.

ART. 17 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia si riconosce la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 18 - OSSERVANZA DI NORME E DISPOSIZIONI

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in relazione al presente appalto.

ART. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non contenuto nei documenti che fanno parte del contratto si farà riferimento:

1. alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
2. al Codice civile, al Codice di procedura Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili;
3. alla vigente normativa in materia di contabilità dello Stato;

4. al D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
5. per il contratto trova applicazione altresì l'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

ART. 20 - INTERPRETAZIONE E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui vi sia discordanza tra i vari elaborati attinenti al presente affidamento, si intende valido quello più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e viene affidato e comunque che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Nel caso vi siano norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, si applicano in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio, e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del PNRR; in mancanza di disposizioni specifiche si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1362-1369 del Codice civile riguardanti l'interpretazione del contratto.

Si precisa inoltre che fanno parte integrante del contratto di appalto:

- a. il capitolato d'appalto;
- b. l'offerta del soggetto aggiudicatario, corredata di tutta la documentazione presentata.

ART. 21 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica in sede di gara le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il soggetto affidatario esegue in proprio le opere, i lavori e i servizi compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione del servizio. L'appaltatore deve eseguire in misura maggioritaria (51%) le prestazioni oggetto del servizio.

L'affidatario deve eseguire direttamente tutte le attività di competenza del gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 7 ed in particolare le seguenti prestazioni:

- Svolgimento dei controlli interni a supporto e con il coordinamento della Direzione di Progetto secondo le istruzioni dei Ministeri competenti. Analisi a campione con cadenza semestrale del 20% degli interventi, individuati ogni volta di concerto con la Direzione di progetto
- Verifica di adempita applicazione dei principi e conseguimento traguardi e obiettivi con riscontro documentale a supporto e con il coordinamento dei RUP e dei DL, secondo le istruzioni dei Ministeri competenti per le singole linee di finanziamento.
- Verifica preventiva della correttezza e completezza della documentazione di rendicontazione, con riscontro documentale ed evidenziazione delle correzioni eventualmente necessarie.
- Validazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria per la richiesta di erogazione delle risorse compresi, per il pagamento finale, i valori realizzati in riferimento agli indicatori di progetto, in particolare per il contributo al perseguimento dei target associati alla misura PNRR di riferimento ed i documenti giustificativi relativi ai target realizzati, ivi inclusi quelli a comprova

dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente, del rispetto del contributo all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico e all'obiettivo digitale (*tagging climate e digital*).

- Verifica e validazione dell'uso del Fondo Opere Indifferibili (FOI). Tali azioni dovranno essere messe in atto tanto per il sistema RegiS quanto ai fini dell'archiviazione di tutta la documentazione.
- Somministrazione della relazione conclusiva di validazione complessiva della regolarità e completezza delle attività di CMMI
- Erogazione del supporto all'Ente nella verifica della completezza e correttezza della documentazione agli atti e nella redazione di apposita relazione contenente le controdeduzioni ritenute necessarie, con individuazione delle idonee azioni di intervento in caso di eventuali rilievi pervenuti da autorità di controllo nazionale o europee

Ciò in ragione dell'esigenza di garantire i requisiti di professionalità nell'ambito dei servizi di assistenza tecnica e di rendicontazione contabile di cui al presente disciplinare.

Le prestazioni di cui all'art. 1 non ricomprese nell'elenco di cui sopra possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

Ciò in ragione dell'esigenza di garantire continuità e immediatezza degli scambi che dovranno avvenire tra CMM e l'operatore economico al fine di adempiere agli obblighi di monitoraggio, archiviazione, validazione della documentazione tecnica.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

La cessione anche parziale del contratto è vietata, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti c.c. e dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio. La cessione del credito è subordinata alla preventiva autorizzazione della Città Metropolitana ai sensi dell'art. 120 c. 12 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 23 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'aggiudicatario o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario la Città Metropolitana di Milano si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

In caso di cessione d'azienda, scissione, fusione e trasformazione si applica quanto disposto dall'art.120 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

ART. 24 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'aggiudicatario è obbligato ad impegnarsi ad eseguire le prestazioni a suo carico a regola d'arte, mediante propria autonoma organizzazione ed a proprio rischio, assumendo tutte le misure congrue affinché il servizio affidato non abbia a risentirne. Nell'espletamento del servizio di cui al presente affidamento è tenuto ad

osservare tutte le condizioni e modalità di esecuzione e successive direttive che venissero fornite dalla Città Metropolitana di Milano nel corso dell'esecuzione e comunque nell'ambito del servizio affidato.

L'aggiudicatario assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni, di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei propri dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori arrecati eventualmente a persone e a cose, sia della Città Metropolitana di Milano che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza, nell'esecuzione delle prestazioni stabilite, oltre a riconoscere a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività.

L'aggiudicatario si impegna pertanto a mantenere indenne la Città Metropolitana di Milano in relazione a qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali, avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati, da inosservanza da parte dell'aggiudicatario stesso, anche parziale, delle norme contrattuali, e da inadempienze a vario titolo nell'ambito delle attività e dei rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento.

L'aggiudicatario si impegna inoltre a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, anche dopo la scadenza dello stesso e fino alla sua sostituzione, nonché ad osservare quelle in materia di lavoro e previdenza sociale, prevenzione e infortuni sul lavoro ed assicurazione obbligatoria in vigore, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi anzidetti. L'aggiudicatario si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, con particolare riferimento alla normativa vigente.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di esibire, a semplice richiesta della Città Metropolitana di Milano ogni documento comprovante la regolarità contributiva e previdenziale previsto dalla vigente normativa sul lavoro.

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni indicate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto, e specificatamente quelle riguardanti il servizio oggetto del presente affidamento.

L'aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività. Il soggetto aggiudicatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel Regolamento Generale sulla Protezione dei dati- GDPR 2016/679) e nel Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto legislativo 101/2018 ed a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'aggiudicatario del servizio dovrà quindi dare istruzioni al proprio personale o collaboratori affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dimensioni, e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, o comunque stabilita dall'apposita normativa di riferimento, specie se accertata dalla Città Metropolitana di Milano o ad essa segnalata da organismi per quanto di competenza (es. altri enti pubblici, l'INPS, Ispettorato del Lavoro), la Città Metropolitana medesima comunicherà all'aggiudicatario, se del caso anche all'Ente segnalante, l'inadempienza così accertata e procederà alla risoluzione del contratto. L'aggiudicatario dovrà, in ogni momento, ed a semplice richiesta della Città Metropolitana di Milano, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra. Per quanto sopra non previsto, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di Legge che regolano la materia.

ART. 25 - SOSPENSIONE NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Secondo quanto previsto all'art. 121 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., . quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4.

Fatta salva l'ipotesi del secondo periodo del comma 3, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 si applica il comma 3 del presente articolo.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il

responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 222, comma 13.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.

Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8, l'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture, intendendosi riferite al direttore dell'esecuzione, se nominato, le previsioni riguardanti il direttore dei lavori. Ai contratti di appalto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applicano inoltre i commi 3, 6, secondo periodo, e 8, quarto periodo.

ART. 26– PENALITÀ

In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario circa la qualità dei servizi forniti, l'organizzazione del lavoro, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, questa viene contestata in forma scritta.

Nella fattispecie riconducibile al caso di mancata o ritardata realizzazione dei servizi, la Città Metropolitana di Milano potrà applicare, ove non comporti l'applicazione dell'articolo 27 del presente capitolato, una penale pari, in misura giornaliera, all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell'importo netto contrattuale.

La stazione appaltante in caso di violazioni reiterate potrà applicare più penali, calcolate secondo le modalità sopra riportate, che saranno cumulate e verranno trattenute senza ulteriori formalità dal primo pagamento dopo la contestazione e, in mancanza, sulla cauzione che dovrà, comunque, essere immediatamente reintegrata.

La penale per ritardo verrà applicata anche nel caso di mancato rispetto delle condizioni migliorative di espletamento del servizio offerte in sede di gara dall'Affidatario, come contenute nell'offerta tecnica

Gli impegni dichiarati in sede di gara e utilizzati per l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica, con la sottoscrizione del contratto assumono il carattere di impegno contrattuale.

Nel caso di mancata attuazione di ciascuno di tali impegni, il RUP richiederà ufficialmente l'Appaltatore a dar corso a quanto assicurato, dando un termine di tempo congruo per l'adeguamento alle osservazioni formulate dalla Stazione Appaltante. In caso di mancato recepimento di tali osservazioni allo scadere di tale termine sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di mancata rettifica. Tale importo sarà moltiplicato per ogni aspetto di non conformità rispetto agli impegni proposti in sede di gara.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Secondo quanto previsto all'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a

dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Si applica l'art. 124 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per cui, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Per gli appalti di lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applica, in deroga ai commi 1 e 2, l'articolo 216, commi 2 e 3.

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'articolo 18, comma 2; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2.

Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di

aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

ART. 28 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento, entro sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto, procederà ad effettuare i necessari accertamenti e verifiche finalizzate al rilascio del certificato di verifica di conformità. Il menzionato certificato sarà approvato con apposita determinazione dirigenziale corredata del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000.

ART. 29 – CLAUSOLA DI RECESSO

La Città Metropolitana di Milano si riserva la facoltà di recedere dal contratto in tutto o in una sua parte dandone preavviso all'operatore economico contraente almeno 30 giorni prima della data di efficacia del recesso a mezzo di PEC. in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile e dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con riconoscimento al Prestatore delle sole prestazioni eseguite ed escluso qualsivoglia indennizzo.

La Città Metropolitana di Milano può esercitare la facoltà di recesso qualora vengano a mancare le ragioni e i presupposti normativi, organizzativi e finanziari che hanno determinato l'affidamento del servizio in oggetto con questa formula contrattuale.

La Città Metropolitana di Milano si riserva il diritto di recedere dal contratto in tutti i casi in cui sia venuto meno il rapporto di fiducia nell'Appaltatore per effetto della perdita dei requisiti generali che definiscono la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevano le seguenti situazioni:

- 1) sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'appaltatore;
- 2) l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti in fase di gara;
- 3) sia accertata a carico dell'Appaltatore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- 4) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte dell'Appaltatore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d'ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente.
- 5) l'omissione dell'obbligo dell'Appaltatore di riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni

altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Ai sensi dell'art. 123 e dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, in caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ART. 30 - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, AI SENSI DEL REG. UE 679/2016

Si informa che, ai fini dell'esecuzione dei servizi del presente appalto, l'affidatario sarà nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE679/2016 (GDPR).

ART. 31 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio [o in alternativa dei beni] superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (cosiddetto FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto". (art. 60, c.3, l. b) del codice

La revisione dei prezzi può essere richiesta a partire dalla seconda annualità contrattuale e una sola volta per ciascuna annualità.

Nel quadro economico è stato stimato l'importo necessario a far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'eventuale revisione dei prezzi.

Il Direttore della
Direzione di Progetto Programmi di Finanziamento Europeo
(Dott. *Emilio De Vita*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.